



Legge 25 gennaio 2006, n. 29

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005"

(Estratto)

(G.U. dell'8 febbraio 2006, n. 32- S.o. n. 34)

(Si riporta l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con le modifiche apportate dall'art. 9 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29 emanata a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)

Art. 55

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di **I^a**, **II^a**, **III^a**, **IV^a** e **V^a** categoria, gruppo **A** e gruppo **B**, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplosive di **V^a** categoria, gruppo **C**, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a € 154,00.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplosive di **V^a** categoria, gruppo **D** e gruppo **E**.

L'acquirente o cessionario di materie esplosive in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino ad € 154,00.

(Si riporta l'articolo 5 della [Legge 18 aprile 1975, n. 110](#), con le modifiche apportate dall'art. 10 della [Legge 25 gennaio 2006, n. 29](#) emanata a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)

Articolo 5

Limiti alle registrazioni.

Divieto di giocattoli trasformabili in armi.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo [55](#) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa. ~~e dei giocattoli pirici.~~ ⁽¹⁾

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.

I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.

Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Parole soppresse dall'art. 10 della [Legge 25 gennaio 2006, n. 29](#)*

⁽²⁾ *Il penultimo e l'ultimo comma così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 2, L. 21 febbraio 1990, n. 36.*